



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA
Via Tiziano Vecellio, 8 – Torino
piemontevda.lnd.it
Mail: piemontevda@lnd.it
PEC: figc.lnd.crp Piemontevaosta@legalmail.it
@lndpiemontevda

COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DATA PUBBLICAZIONE 10/09/2026
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Segreteria L.N.D.

1.1.1. DICHIARAZIONE DI INATTIVITÀ

La sottonotata Società ha formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2026/2027:

ASD ACCADEMIA BEIBORG

codice 963151

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori e le calciatrici appartenenti alla Società sopra indicata sono automaticamente sciolti/e da vincolo.

1.1.2. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI "NON PROFESSIONISTI/E" – ART. 117 BIS DELLE N.O.I.F.

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
5062389	CHIOTTI FRANCESCO	28/10/1998	ASD MURAZZO	07/09/2026

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, **fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio 2027.**

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito **dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027.**

1.1.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2928978	DIMITRI LORENZO	20/05/2010	ASD PRO EUREKA
Motivazione	Tipologia di richiesta non conforme alla vigente normativa indicata dall'Art. 109 delle NOIF.		

1.1.4. PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA – ART. 34, COMMA 3 DELLE N.O.I.F.

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nascita	Termine	Decorrenza
COLOMBA GRETA	TORINO FC SPA	23/08/2012	04/06/2027	02/09/2026
DI PASQUALE CLOE	TORINO FC SPA	02/10/2010	18/08/2027	02/09/2026
BILLIA SOFIA	TORINO FC SPA	16/12/2010	20/07/2027	02/09/2026
COMINETTO EMMA	TORINO FC SPA	19/12/2010	02/07/2027	02/09/2026
PANZECA AURORA	TORINO FC SPA	22/07/2011	30/03/2027	07/09/2026
CAGNOTTO MATILDE	TORINO FC SPA	28/02/2011	12/05/2027	07/09/2026
RUSSO EDOARDO	GSD TETTI FRANCESI RIVALTA	13/11/2010	21/07/2027	09/09/2026
NASI GABRIELE	POL. BOSCONERESE ASD	16/03/2011	25/08/2027	09/09/2026

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.1.5. RINUNCIA SOCIETÀ BOLLENGO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Vista la delibera del Giudice Sportivo riportata al punto 5) del presente Comunicato Ufficiale in ordine all'esclusione dal Campionato di competenza da parte della Società A.S.D. BOLLENGO (matricola 954831), per i calciatori appartenenti al citato sodalizio si applicano le disposizioni contenute all'articolo 110 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.-

Si precisa che, ai fini della classifica finale del Campionato di Prima categoria e delle retrocessioni dallo stesso, la Società A.S.D. BOLLENGO sarà comunque considerata quale ultima classificata del girone C di Prima categoria.

1.1.6. SOCIETÀ' CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN GIORNO ED ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato giorno ed orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone delle richiedenti dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 15/9/2026 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

GO SPORT GRUGLIASCO Campionato di Seconda Categoria - Gir. E

Domenica ore 14:30

2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

2.1. Torneo Under 14 PRO (dal comunicato ufficiale n. 20 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 20 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Segreteria S.G.S.

2.2.1. RICONOSCIMENTO SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI – S.S. 2026/2027

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Luciano LOPARCO, richiama quanto già pubblicato sul C.U. n. 9 del 21 agosto 2026, invitando le Società a prendere visione delle scadenze perentorie previste per il riconoscimento del Sistema di Qualità dei Club Giovanili di 1°, 2°, 3° e 4° Livello.

Si ricorda che, entro i termini indicati, dovrà essere trasmesso il Modulo di Impegno previsto per il relativo livello.

Per tutte le indicazioni, la modulistica e gli allegati si rimanda al C.U. n. 18 SGS – Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili 2026 - 27, disponibile al seguente link:

"C.U. n. 18 SGS – Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili 2026 /27"

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n18-sgs-manuale-sistema-di-qualita-club-giovanili-edizione-2026-ss-2026-2027-nfzh4qnd>

Si ribadisce che le scadenze indicate sono perentorie.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2.2. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi e in accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività ufficiale, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4684776	AMOSSO ENRICO	01/01/2012	ASD PONDERANO

4453908	BALLOCCO ALESSANDRO	17/01/2012	ASD MURAZZO
3224289	BARBATO MATTIA	13/11/2012	ASD PONDERANO
3161288	CANNALIRE DANIELE	15/12/2012	POL. BOSCONERESE ASD
4108158	CARENZIO MARCO PAOLO	04/08/2013	USD VIRTUS VERCELLI
3957633	CASONI ALESSANDRO	18/03/2016	FCD COSSATESE
3012962	CASTAGNO GABRIELE	04/08/2010	SSD CENISIA ARL
3555695	CAVALERA CRISTIAN	13/08/2015	ASD SAN BENIGNO
3933467	CRAVERO DAVIDE	19/05/2013	USC PSG SSDARL
3411526	DE MARCO ENRICO	22/02/2012	ASD FORTITUDO F.O.
3934888	DIPALMA SIMONE	31/07/2013	ASD POLISPORTIVA BRUINESE
3875253	DONNARUMMA ALESSANDRO	24/04/2014	FC MOREVILLA
1086604	GUERRERO MINA GABRIEL FRANCES	22/12/2012	NOVARA FOOTBALL CLUB SPA
3711198	HILA NIKOLAS	28/11/2014	FOSSANO CALCIO SSD ARL
3594897	IMERI FILIPPO	09/09/2014	ASD CAMERI CALCIO
3584336	LI CALZI PIETRO	25/03/2015	ASD CHISOLA CALCIO
3830598	LOMBARDO FEDERICO	25/08/2013	ASD BORGARO NOBIS 1965
4534292	MAI LODOVICO	26/04/2012	ASD PONDERANO
2863273	MAZZAFERRO NICCOLO	07/09/2011	USD VANCHIGLIA 1915
4461618	OSELLA AMEDEO	09/12/2014	FC MOREVILLA
3224156	OSTO GABRIELE	16/11/2011	ROMAGNANO CALCIO ASD
4210779	PIGNATTA ALESSANDRO	06/06/2015	ASD SAN BENIGNO
3672807	RAMPIN NICOLÒ	15/09/2013	ASD PIEMONTE SPORT 1963
3125766	RIBAUDO LORENZO	17/04/2012	USD PSG SSDARL
2894465	SCHIAVONE PIETRO	15/10/2010	FCD SPAZIO TALENT SOCCER
2993936	SENA LORENZO	12/06/2011	ASD PRO EUREKA
2943620	SIGNORE LUCA	31/08/2010	USD ALPIGNANO
3829652	SPADOLA ANDREA	22/08/2013	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.
3551290	SPAGNOLINI ANDREA	23/07/2012	ROMAGNANO CALCIO ASD
3857681	STANGA CRISTIAN CONST	08/10/2013	ADP VIANNEY
4006299	TIBOLDO FRANCESCO	27/12/2012	ASD PONDERANO
3820008	TOMASIELLO WALTER	12/12/2016	USD ALPIGNANO
4164051	ZANZOTTERA ALESSANDRO	04/02/2011	ROMAGNANO CALCIO ASD

2.2.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO STRAORDINARIO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Il Comitato Regionale, a seguito del provvedimento di svincolo rilasciato dal Presidente Federale, ha annullato, per motivi di carattere straordinario, il tesseramento dei calciatori "giovani" sotto riportati:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2874390	AVELLA ANDREA	16/02/2011	ASD ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
2920649	BOSCO SIMONE	20/05/2011	ASD ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
2941586	BUSSOLINO FEDERICO	03/01/2011	ASD ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
2920126	CAVALLERO LORENZO	30/01/2011	ASD ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
3019059	LA PAGLIA LUCA	24/04/2011	ASD ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
2987683	MAURI PIETRO BATT	21/12/2011	ASD ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
2841959	MORANDO ANDREA	25/01/2011	ASD ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

2.2.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
-----------	----------------	--------------	---------

4262730	NICOLA FILIPPO	22/12/2011	ASD BORGOLAVEZZARO
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata alla mail ordinaria del Comitato Regionale e non a quella certificata.		
3208419	PRIORI TOMMASO	25/04/2013	USD CANNOBIESE 1906
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata alla mail ordinaria della Delegazione Provinciale VCO e non a quella certificata.		

2.2.5. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti "Carte Assicurative" di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4471710	EL FAQRAOUI YASSER	03/05/2019	SCSD MONRGALE CALCIO

2.2.6. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

3.1.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoelencate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso il campo sportivo ed all'orario di seguito indicati:

UNION NOVARA	Campionato di Promozione - Gir. A	Via Ruzzante - Novara
NOVESE A.S.D.	Campionato di Promozione - Gir. D	Via San Marziano – Novi Ligure (AL)
POL. LIBERTAS ANTIGNANO	Camp. di Serie C1 Calcio a 5	Via Chiuminatti, 31 – Asti
NOVARA CALCIO A 5	Camp. di Serie C2 Calcio a 5	Palazetto del Lago Viale Kennedy – Novara
ASTI WALKING F.	Campionato W.F. Over 50 – Gir. A	Lunedì ore 20:30 Regione Bona, 2 – Settime (AT)
NOVARA WALKING F.	Campionato W.F. Over 50 – Gir. B	Venerdì ore 20:30 Str. Gerosa, 9 – Novara
ASTI WALKING F.	Campionato W.F. Over 60 – Gir. A	Lunedì ore 20:30 Regione Bona, 2 – Settime (AT)
NOVARA WALKING F.	Campionato W.F. Over 60 – Gir. B	Martedì ore 20:30 Str. Gerosa, 9 - Novara

3.1.2. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottoelocata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne presso il campo sportivo di seguito indicato:

DORINA Camp. Under 17 Seconda Serie – Gir. B sint. Mercadante – Via Mercadante 133 Torino

3.1.3. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato - le variazioni al calendario gare.

4. RISULTATI

RISULTATI GARE DEL 6 SETTEMBRE 2026

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- DRUENTINA	3 - 2	GIOVANILE CENTALLO 2006	- ALBESE 1917 SSDARL	0 - 0
BAVENO STRESA SSD A RL	- SPARTA NOVAROMENTINO SRL	2 - 1	MONREGALE CALCIO	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	0 - 2
BORGARO AUTOINGROS	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 1	MORETTA	- VANCHIGLIA 1915	0 - 3
CALCIO SETTIMO	- CASALE 1909 S.S.D. A R.L.	Del GS	OVADESE SSDARL	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 3
DUFOR VARALLO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 1	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	4 - 2
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- PRO EUREKA	0 - 3	PRO DRONERO	- SPARTAK SAN DAMIANO	4 - 4
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- BRIGA	5 - 2	PRO VILLAFRANCA	- CHERASCHESE 1904	2 - 0
VOLPIANO PIANESE	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 0	(1) S.D. SAVIO ASTI	- CHIERI	0 - 0

(1) - disputata il 05/09/2026

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- JUVENTUS DOMO	1 - 0	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	1 - 1
BULE'BELLINZAGO	- VIRTUS VERCELLI	1 - 2	CARRARA 90	- ALPIGNANO	3 - 2
CE.VER.SA.MA BIELLA	- PRO PALAZZOLO	0 - 2	CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	- CALCIO MATHI	2 - 0
DORMELLETO-COMIGNAGO	- GATTINARA F.C.	3 - 0	LA VISCHESI	- BARCANOVA CALCIO	1 - 1
LUPETTI BIANCHI TRINO	- OLIMPIA SANTAGABIO 1948	0 - 2	MONTANARO	- VILLARBASSE	1 - 0
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- FERIOLIO CALCIO	1 - 0	POL.AD UNION BB VALLESUSA	- IVREA CALCIO ASD	0 - 2
ORNAVASSESE	- ARONA CALCIO	0 - 4	VDL FIANO PLUS	- BSR GRUGLIASCO ASD	2 - 0
VALLE CERVO SAN LORENZO	- UNION NOVARA	0 - 1	VENARIA REALE	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 1

GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
BUSCA 1920 A R.L.	- BISALTA	2 - 1	ANNONESE	- NOVESE A.S.D.	0 - 2
PANCALIERICASTAGNOLE	- SANT ALBANO	2 - 1	ARQUATESE VALLI BORBERA	- LUCENTO	3 - 0
RACCONIGI CALCIO 1925	- CAVOUR	3 - 1	CANELLI 1922	- CENISIA A R.L.	1 - 0
S.SEBASTIANO	- S.SECONDO A.S.D.	3 - 0	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- CASTELLAZZO B.DA	2 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- PINEROLO	5 - 0	MIRAFIORI A.S.D.	- POL. FRUGAROLESE	0 - 2
SCARNAFIGI	- PEDONA BORGO S.D.	0 - 1	SALE	- MONFERRATO	2 - 1
SOMMARIVA PERNO	- BOVES MDG CUNEO	2 - 0	SPAZIO TALENT SOCCER	- SANTOSTEFANESE	0 - 1

5. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Avv. Marco Schiavone Maria assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 9 e 10 Settembre 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 5/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CERRUTI ALESSANDRO (CHIERI)

GARE DEL 6/ 9/2026

Gara CALCIO SETTIMO - CASALE 1909 S.S.D. A R.L.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- in data 8 settembre 2026 la società ASD SETTIMO CALCIO 1912 (di seguito SETTIMO) proponeva ricorso relativo alla partita ASD SETTIMO CALCIO 1912 – SSD CASALE 1909, in calendario per il giorno 6 settembre 2026, valida per il campionato Eccellenza, Girone A con orario previsto per l'inizio le ore 15:30, con il quale domandava in via principale la perdita della gara a carico del CASALE 1909 SSD (di seguito CASALE) e, in subordine, l'annullamento dell'incontro e la sua ripetizione a porte chiuse;
- la società ricorrente precisa nel corpo del testo del ricorso di aver inviato il preannuncio con pec del 7 settembre 2026 e di aver corrisposto il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; tuttavia, alla data del 10 settembre 2026 il preannuncio di ricorso non è pervenuto; allo stesso modo la società ricorrente non ha fatto pervenire al Giudice sportivo la prova della notifica del preannuncio e del ricorso alla società convenuta, la quale, costituendosi in giudizio ha peraltro rilevato come *"non risultano allegate né copia del preannuncio di ricorso né le relative ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna"*; pertanto si deve ritenere che anche il CASALE, così come il Giudice sportivo, non abbia ricevuto il preannuncio di ricorso (la mancata produzione della prova della trasmissione del ricorso al CASALE è invece superata dalla costituzione della società convenuta);
- in data 9 settembre 2026 si costituiva la società CASALE 1909 SSD domandando il rigetto del ricorso.

In fatto

Nel merito si osserva come la società ricorrente lamenta come, prima dell'inizio dell'incontro, un significativo numero di tifosi del CASALE si recava presso la biglietteria pretendendo di entrare senza corrispondere il pagamento del biglietto.

A fronte del diniego dell'addetta, alcuni soggetti le si scagliavano contro, provocandole lesioni (7 gg di prognosi, come da referto in atti) e ingiuriandola; lo stesso trattamento veniva poi riservato al Presidente della società SETTIMO (2 gg di prognosi, come da referto in atti).

In conseguenza dell'increscioso episodio, venivano naturalmente avvertite le Forze dell'Ordine, che, prima di dare il consenso all'inizio dell'incontro, verificavano la situazione sugli spalti e negli spogliatoi.

Secondo quanto riportato dal ricorso, la partita aveva inizio *"con oltre 50 minuti di ritardo rispetto all'orario ufficiale"* (pag. 4/8 ricorso).

Per il clima di grave tensione ed intimidazione, per il significativo ritardo dell'inizio della gara e per la compromissione delle condizioni di sicurezza, la società SETTIMO chiede, come già indicato, la vittoria "a tavolino" ovvero la ripetizione della partita.

La società CASALE si è poi costituita chiedendo, con ampia motivazione, il rigetto di ogni domanda avversaria (senza comunque disconoscere il comportamento violento ed aggressivo dei propri sostenitori).

Decisione

La mancata produzione della prova di aver inviato all'organo decisionale e alla società avversaria il preavviso di reclamo rende del tutto inammissibile il ricorso.

Non appare infatti sufficiente l'affermazione di averlo inviato quando lo stesso non risulta presente nella casella PEC del Comitato Regionale né in quella della società convenuta.

E' pur vero che l'analisi del ricorso potrebbe fermarsi qui, ma si ritiene utile verificare anche il merito della questione perchè l'oggetto del ricorso, almeno parzialmente, potrebbe riguardare una di quelle situazioni nelle quali il Giudice sportivo può intervenire d'ufficio ex art. 65 CGS (violazione del regolamento del gioco del calcio, norme NOIF).

Si rappresenta dapprima l'ingiustificabile comportamento della tifoseria della società CASALE che pretende dapprima di voler entrare nell'impianto senza corrispondere la tariffa del biglietto di ingresso e poi aggredisce due tesserati del SETTIMO, causando loro lesioni personali.

Nondimeno, ai fini della regolarità dell'incontro, nulla è stato rilevato dall'arbitro che giustifica sostanzialmente i minuti di ritardo per l'inizio dell'incontro con l'assenza dell'ambulanza (impegnata nel soccorso alla signora colpita).

Non si può quindi oggettivamente sostenere che ci si trovi nella condizione descritta dall'art. 26 c. 4 CGS e pretesa dalla società ricorrente per giustificare le proprie richieste.

Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta la illegittima, quanto alla durata, sospensione della partita prima dell'inizio.

Come è noto la bussola di cui dispone il Giudice sportivo per orientare la propria decisione è, prima di tutto, il referto arbitrale.

L'arbitro dell'incontro segnalava come la gara sia stata disputata regolarmente e che nulla vi sia in particolare da evidenziare.

Precisa poi, con chiarezza logica e temporale rispetto agli accadimenti come: 1) alle 15:15 circa si sentivano in lontananza, nei pressi dell'ingresso per il pubblico, rumori e confusione, allorché entravano in massa i tifosi del Casale Calcio; 2) alle 15:20, appena prima di iniziare il riconoscimento dei calciatori, un dirigente del Calcio Settimo comunicava che avrebbero dovuto aspettare qualche minuto perché l'ambulanza non era ancora riuscita a entrare nel campo di gioco, siccome soccorreva una persona che pareva essere svenuta; 3) alle 15:27, dopo che l'ambulanza aveva fatto il suo ingresso, il presidente del Settimo accompagnato da un paio di dirigenti comunicava che la sua società non intendeva al momento iniziare la gara, a causa degli incidenti accaduti, e l'arbitro accordava il tempo di attesa previsto; 4) alle 15:56 circa, due carabinieri facevano ingresso nell'area spogliatoi (dopo aver calmato gli animi nella zona poco fuori l'area spogliatoi, separata da recinzione) e informavano che vi erano le condizioni idonee allo svolgimento della gara; 5) alle ore 16:06, con 36 minuti di ritardo, veniva dato il calcio d'inizio dell'incontro.

Inoltre l'arbitro allega al referto di gara una dichiarazione scritta del dirigente responsabile del Settimo, Sig. Gueye Ahmed Rassoul, consegnata alle ore 16, prima dell'inizio della gara.

Sempre allegati al referto, troviamo anche una dichiarazione scritta firmata dal presidente del Calcio Settimo e la richiesta di ordine pubblico della gara, entrambe consegnate all'arbitro dopo la fine della gara.

Tutta la documentazione a disposizione porta inequivocabilmente a ritenere come la gara sia iniziata alle ore 16:06 con quindi 36' di ritardo rispetto all'orario ufficiale.

Tutto ciò per sostenere l'eccellente gestione del pre partita da parte dell'arbitro dell'incontro che ha consentito, anche sotto il profilo documentale, di ricostruire la vicenda in maniera perfetta sotto il profilo temporale a fronte delle ondivaghe dichiarazioni del Presidente della società ricorrente.

Pertanto, anche sotto i vari profili di merito evidenziati dalla società ricorrente, ogni domanda dovrà essere respinta.

Tutto ciò premesso, il Giudice sportivo,

- dichiara inammissibile il ricorso e, in conseguenza, omologa il risultato dell'incontro del 6 settembre 2026 valevole per il Campionato eccellenza Girone A, CALCIO SETTIMO - CASALE 1909 col punteggio conseguito sul campo, quindi: 1-5;

- in conseguenza della documentazione prodotta (in particolare, la denuncia sporta da Ursillo Emidio presso i Carabinieri di Settimo Torinese, i referti medici relativi alle posizioni di Ursillo Emidio e Lombardo Assunta, l'esposto della società CALCIO SETTIMO consegnato all'arbitro dopo l'incontro e il "supplemento di rapporto", sempre prodotto dal CALCIO SETTIMO) si trasmette il fascicolo al Procuratore Federale per le eventuali determinazioni di Sua competenza;

- si dispone l'incameramento della tassa di ricorso già versata.

Le sanzioni disciplinari sono inserite negli appositi paragrafi.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 CASALE 1909 S.S.D. A R.L.

Per il comportamento inqualificabile dei propri sostenitori che si affollavano avanti all'ingresso della biglietteria e così evitando di pagare il relativo biglietto.

L'addetto alla vendita dei biglietti veniva colto da malore a causa dell'accaduto e successivamente soccorso dall'ambulanza, sussiste palese l'intento dei tifosi (in misura non inferiore a circa 50 persone) di incutere timore e forzare l'ingresso alla partita.

A causa anche di tali fatti venivano allertati i carabinieri che sostavano nell'impianto per evitare ulteriori incidenti.

La gara è perciò iniziata, con il rispetto del ritardo concedibile, ed è stata regolarmente disputata.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE CARLO DAVIDE (MORETTA)
CALCEDON

Per condotta violenta nei confronti del direttore di gara consistita nell'appoggiare il petto alla spalla sinistra spingendolo con veemenza facendogli perdere momentaneamente l'equilibrio ma senza farlo cadere a terra.

Espulso continuava a protestare all'indirizzo del direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORA MATTEO	(BRIGA)	MONTESANTO CHRISTIAN	(CALCIO SETTIMO)
TRAVERSI GIUSEPPE	(CHERASCHESE 1904)	SCARFIELLO LUCA	(DRUENTINA)
ESPINOZA ALESSANDRO ASTE	VARGAS (PRO VILLAFRANCA)		

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 6/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 ORNAVASSESE

Per il comportamento gravemente offensivo e a carattere discriminatorio e denigratorio all'indirizzo della terna arbitrale da parte dei propri sostenitori.

Euro 100,00 VALLE CERVO SAN LORENZO

Per il di petardi all'interno del terreno di gioco da parte dei propri sostenitori prima dell'inizio dell'incontro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 22/ 9/2026

BARBAINI CLAUDIO (BULE'BELLINZAGO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/ 9/2026

DONETTI MATTEO (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)

per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 15/ 9/2026

DONNINELLI SAURO (CASTELLAZZO B.DA)

Per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ASOLE SIMONE (BULE'BELLINZAGO) GASPARONI ANDREA (JUVENTUS DOMO)

MINAZZI PIETRO (ORNAVASSESE)

GENTILI JACOPO (V.D.A. CHARVENSOD)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RINUNCIA SOCIETA' BOLLENGO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il Comunicato Ufficiale n. 7 del 6 agosto 2026 con il quale si ratificava la partecipazione della società ASD BOLLENGO all'organico del Campionato Regionale Prima Categoria (Girone C) per la stagione sportiva 2026/2027;
- considerato che in data 2 Settembre 2026 la Presidente della ASD BOLLENGO informava il Comitato Regionale della LND della rinuncia alla partecipazione al Campionato Regionale di Prima Categoria a causa di sopraggiunte ed insostenibili difficoltà economiche;
- visto altresì il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 luglio 2026 della LND Comitato Piemonte Valle D'Aosta e l'art. 53 NOIF che disciplina le ammende a carico di società per infrazioni disciplinari, prevedendo per il ritiro dal Campionato l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia,

DELIBERA

- di escludere la Società ASD BOLLENGO dal Campionato Regionale Prima Categoria per la stagione sportiva 2026/2027;
- di comminare alla società ASD BOLLENGO l'ammenda pari ad € 1.200,00 (milleduecento) per la rinuncia al Campionato di Prima Categoria.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24 Settembre 2026

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 10 Settembre 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)